

Leggi e regolamenti regionali

Estremi del documento | [Vai al testo vigente](#) | [Iter della legge](#)

Atto: REGOLAMENTO REGIONALE 04 aprile 2011, n. 3
Titolo: Modifica al Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3"
Pubblicazione: (B.U. 14/04/2011, n. 28)
Stato: Vigente
Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)
Settore: [SANITA'](#)
Materia: [Disposizioni generali](#)

Sommario

[Art. 1 \(Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3\)](#)

Art. 1

(Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)

1. Il [comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3](#) (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'[articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3](#)) è sostituito dal seguente:

"3. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla [l.r. 16 marzo 2000, n. 20](#) (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla [l.r. 6 novembre 2002, n. 20](#) (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).".

2. Dopo il [comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo è inserito il seguente:

"3bis. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:

- a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla [l.r. 20/2000](#);
- b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla [l.r. 20/2002](#)".